

ASS.NE "COMITATO QUARTIERE MIAMI"

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Articolo 1 (Territorio del Quartiere)

Il territorio del quartiere Miami è quello descritto all'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 2 (Finalità delle elezioni)

Le operazioni da svolgere prima, durante e dopo il voto dei soci hanno lo scopo di eleggere i membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere.

Articolo 3 (Periodicità delle elezioni)

Le elezioni devono essere indette ogni 2 anni con le scadenze previste dall'articolo 12, terzo comma, dello statuto.

Articolo 4 (Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i soci, residenti o domiciliati sul territorio del Comitato Quartiere Miami (CQM) regolarmente iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, che siano in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso prima della data di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 5 (Diritto di candidatura)

Possono concorrere all'elezione in qualità di membri del Consiglio Direttivo del CQM, tutti i soci regolarmente iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, che siano in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso prima della data di decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 (Luogo delle elezioni)

Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso una struttura del quartiere o altrove nel caso che detti locali non fossero disponibili.

Articolo 7 (Presentazione delle candidature)

Ogni socio che intenda candidarsi deve presentarsi nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo munito della documentazione attestante la sua identità e il suo diritto di candidatura. Il candidato deve sottoscrivere l'apposito modulo predisposto dalla Commissione Elettorale e contestualmente versare l'eventuale contributo spese precedentemente determinato dal Consiglio Direttivo.

Possono presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature, tutti i candidati.

Articolo 8 (Documentazione del diritto di voto e di candidatura)

I soci elettori ed i soci candidati devono dimostrare di avere diritto di voto, o di candidatura esibendo valido documento di identità.

Articolo 9 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è formata da:

" il Presidente;

" il Segretario;

" uno o più scrutatori.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio, alle operazioni di voto ed a quelle ad esso successive.

Articolo 10 (Lista dei candidati)

La candidatura dovrà essere comunicata entro 20 giorni dall'invio della convocazione dell'assemblea. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale compila la lista delle candidature ammesse.

La lista deve elencare in ordine alfabetico di cognome, il nome, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati.

Nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale provvede a far stampare le schede elettorali e la lista dei candidati per darne comunicazione a tutti i soci.

Di tutte le fasi della raccolta delle candidature deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

Articolo 11 (Operazioni preliminari all'apertura dei seggi)

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:

" congruo numero di schede elettorali;

" congruo numero di moduli per la rilevazione delle preferenze;

" una o più urne per la custodia delle schede votate;

" personal computer portatile, o altro mezzo, per la rilevazione dei dati personali dei votanti e per il controllo della regolarità del voto;

" materiali vari di cancelleria.

Il Presidente ed il segretario della Commissione elettorale firmano le schede, una per una, nell'apposito spazio loro riservato, accertano che esse non presentino alcun segno e redigono e sottoscrivono il processo verbale delle operazioni preliminari all'apertura del seggio.

Articolo 12 (Scheda elettorale)

La scheda elettorale deve contenere, in una o più colonne, la lista dei candidati in ordine alfabetico per cognome.

Il cognome ed il nome del candidato devono essere preceduti da un numero d'ordine progressivo e da un quadratino da utilizzarsi per l'espressione del voto.

Nel caso di omonimia deve essere indicata anche la data di nascita dei due candidati omonimi. La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del Comitato di Quartiere e, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale.

Articolo 13 (Operazioni di voto)

Nel giorno fissato per le elezioni, senza interruzione alcuna, il pubblico è ammesso al seggio. Tutti coloro che, alla chiusura del seggio, si trovassero ancora all'interno del seggio saranno ammessi a votare. La Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve controllare che lo stesso vi abbia diritto e che non sia compreso tra coloro che tale diritto hanno già esercitato all'evidente fine d'impedire che una persona voti più volte. All'elettore deve essere consegnata una penna non stilografica ad inchiostro indelebile ed una scheda contenente tutti i nominativi dei candidati onde lo stesso possa esprimere, in segreto, il voto. L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna.

Se, per un qualsiasi motivo, l'elettore, dopo essere stato registrato, non introduce la scheda nell'urna, la Commissione Elettorale ne prende nota per segnalare poi il fatto nel verbale di scrutinio.

Articolo 14 (Validità del voto)

L'elettore può esprimere fino a tre preferenze barrando con una croce, sulla scheda elettorale, il quadratino posto a sinistra del nominativo prescelto.

E' considerato valido il voto espresso con un qualsiasi segno, ben evidente, sul quadratino (croce, punto, cerchio, linea, etc.) o sul nominativo.

E' considerato valido il voto che esprime una, due o tre preferenze. Non è considerato valido il voto espresso con la sottolineatura del nominativo prescelto o con qualsiasi segno posto totalmente al di fuori del quadratino o del nominativo.

Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a tre. Non è considerata valida la scheda firmata dall'elettore o che riporti parole, frasi o segni che potrebbero identificare l'elettore.

Non è considerato valido il voto espresso con un segno di colore diverso dal blu e dal nero.

Articolo 15 (Operazioni successive alla chiusura del seggio)

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate.

Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato. Nel caso il numero delle schede non sia uguale a quello degli elettori che hanno votato, le elezioni sono considerate valide solo se la differenza non sia superiore all'uno per cento dei votanti, considerando possibile, entro tale limite, un mero errore di omessa registrazione. Se viene riscontrata una differenza superiore all'uno per cento, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara nulle le elezioni che dovranno essere ripetute.

La Commissione, prima d'iniziare lo scrutinio, separa le schede che riportano voti validi da quelle che riportano voti non validi o sono bianche. Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede.

La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato ed accerta, altresì, che il complessivo numero di preferenze espresse sia uguale a quello risultante dalla somma delle preferenze ricevute da ciascun candidato.

Eventuale differenza va corretta prima della proclamazione degli eletti. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno ricevuto più voti.

Nel caso in cui a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria, il più anziano di età precederà il più giovane. Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale. terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al consigliere eletto che ha ricevuto più preferenze (neo Presidente del Direttivo) che si incaricherà di costituire e riunire, per un primo incontro formale, il nuovo gruppo di componenti il Consiglio Direttivo del CQM. Entro 7 giorni dalla suddetta nomina, a garanzia del principio di trasparenza e legalità, seguiranno le relative comunicazioni ufficiali indicanti gli esiti delle suddette elezioni che saranno inoltrati a tutti i soggetti interessati, comprese le autorità comunali e gli organi di stampa, per darne massima divulgazione ai soci e cittadini del territorio.

Per ogni altra casistica di fatti che dovessero suscitare plausibile dubbio alla corretta interpretazione delle procedure, e che non siano chiaramente previsti nel presente regolamento e nello statuto associativo, si rimanda alle norme previste nei regolamenti e/o statuti di Comune/Regione di appartenenza territoriale.

Il presente regolamento si compone di n° 15 articoli, stilato e redatto su n° 04 pagine dal Consiglio Direttivo in data 26/1/2018 ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data: 14/02/2018.

Letto e sottoscritto da:

Il Segretario Enrico Angelo

Il Presidente Tommaso Fazio